



COMUNE DI CAPIZZI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA



Comune del Parco dei Nebrodi

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2024
Ai sensi dell'art. 252 del D.L.GS 18/08/2000 N.267

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.3 DEL 22 maggio 2024

OGGETTO: Adempimenti di cui agli artt. 252 e 254 TUEL. Disposizioni organizzative dell'OSL.

L'anno 2024 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 10:30 presso la sede del Comune di Capizzi, sono presenti il dott. Alberto Lombardo, in qualità di Commissario dell'Organo Straordinario di Liquidazione, e il responsabile del settore tecnico ing. Antonio Timpanaro

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

che con deliberazione consiliare n. 28 del 28 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Capizzi;

che con D.P.R. del 12 aprile 2024 è stato nominato il dott. Alberto Lombardo Commissario dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

che in data 26 aprile 2024 il suddetto decreto è stato formalmente notificato al dott. Alberto Lombardo, Funzionario Amministrativo in servizio presso la Prefettura di Messina;

che ai sensi dell'art. 252 comma 2, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, l'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione presso l'Ente deve avere luogo entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

che deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n.1 del 30 aprile 2024 il Commissario dott. Alberto Lombardo si è regolarmente insediato, rimandando all'adozione dei successivi provvedimenti;



COMUNE DI CAPIZZI

Protocollo n° 0006064
del 22/05/2024

INTERNO

Titolo Classe Sottoclasse

II 13



02024001060640

no A.M. n. 10 - 98031 Capizzi (ME)
-mail segreteria@comunecapizzi.me.it,
co@pec.comunecapizzi.me.it
www.comune.capizzi.me.it
00833 - P. IVA n. 00802550830

PRESTO ATTO che l'ultimo bilancio di previsione approvato dall'Ente si riferisce al periodo 2022/2024, delibera di Consiglio n.13 del 17.10.2022;

-che con deliberazione consiliare n.56 del 4.12.2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 e che successivamente con deliberazione consiliare n.1 del 9.1.2024 è stato rettificato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. n.118 del 2011.

RICHIAMATO l'art. 252, comma 4 del T.U.E.L., ai sensi del quale l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, quindi sino al 31 dicembre 2022 e che pertanto l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede:

- alla rilevazione della massa passiva;
- alla acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- alla liquidazione ed al pagamento delle masse passive;

RICHIAMATO l'art. 254, comma 3 del D. Lgs. N.267 del 18.8.2000, il quale prevede che la massa passiva di competenza della gestione liquidatoria è costituita da:

1. debiti di bilancio al 31.12.2022;
2. debiti fuori bilancio al 3.12.2022;
3. debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D. Lgs. n.267 del 2000;
4. debiti derivanti da transazioni;
5. tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art.256, comma 11, del medesimo testo unico;

DATO ATTO CHE la determinazione della massa attiva deve essere effettuata sulla base:

- a) del fondo cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;
- b) dei residui attivi, riaccertati in via straordinaria dall'Ente ed ancora da riscuotere alla data odierna, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- c) delle quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutate, esclusi i mutui della Cassa Depositi e Prestiti;
- d) del ricavato della cessione di attività produttive non sufficientemente remunerative per l'ente;
- e) del ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto;
- f) del ricavato della vendita di beni immobili se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui ai punti successivi;
- g) del ricavato del mutuo a carico dello Stato;
- h) degli interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 255, comma 10, del D. Lgs. n.267 del 2000, così come modificato dall'art.36, comma 2 del D.L. n.50 del 2017, convertito con legge n.96 del 2017, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario di Liquidazione. Pertanto, la determinazione della massa attiva della liquidazione del dissesto sarà effettuata includendo entrate con vincoli di destinazione specifica, stabiliti per legge, vincoli relativi a trasferimenti per specifici e ben definiti interventi, vincoli di destinazione relativi ad interventi finanziati mediante il ricorso a prestiti.

Le superiori somme, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale e dei pareri resi dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale su specifiche fattispecie di fondi a destinazione vincolata, saranno utilizzate per la soddisfazione in "gestione separata" di quei creditori dell'Ente che vantano somme per prestazioni rese in favore dell'amministrazione comunale in funzione di obbligazioni giuridiche perfezionate entro la data del 31.12.2022 che trovano integrale copertura finanziaria nei fondi a destinazione vincolata.

Resta inteso che eventuali quote residue di entrate a destinazione vincolata, che non hanno trovato impiego con il perfezionamento di obbligazione giuridicamente rilevanti entro la data del 31.12.2022, saranno utilizzate come quota libera della massa attiva.

CONSIDERATO che con deliberazione commissariale n. 2 del 7 maggio 2024, è stato avviato il procedimento afferente la rilevazione della massa passiva mediante avviso pubblico divulgato secondo disposizioni di legge;

che con la stessa deliberazione è stato chiesto all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 253, commi 1 e 2, del D. LGS n.267 del 2000 e ss.mm.ii. nonché nell'art. 4, commi 8 e 8 bis, del D.P.R. n. 378 del 1993, di garantire, senza riserva, la massima collaborazione da parte di tutti gli Organi e dipendenti dell'Ente, nonché l'accesso a tutti gli atti, la disponibilità dei locali idonei per l'espletamento del proprio mandato le attrezzature strumentali ed il personale necessario, da individuarsi con separato e formale atto;

RITENUTO che, per le finalità di cui agli artt. 252 e 254 del TUEL, occorre interessare l'Amministrazione Comunale anche per la formale trasmissione all'Organo Straordinario di Liquidazione degli atti contabili afferenti i residui passivi e la consistenza dei beni e delle risorse finanziarie dell'ente, cristallizzati alla data del 31.12.2022, in quanto confluiti nella sfera gestionale di competenza dell'OSL per la formazione della massa attiva e per la determinazione puntuale della massa passiva del dissesto;

DELIBERA

1) Che la massa passiva di propria competenza è costituita da:

- debiti di bilancio al 31.12.2022;
- debiti fuori bilancio l 31.12.2022;
- debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. LGS. n.267 del 2000;
- debiti derivanti da transazioni.

2) DI CHIEDERE formalmente all'Amministrazione Comunale di Capizzi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 252 e 254 TUEL la trasmissione dei seguenti atti:

- fondo di cassa al 31.12.2022, rideterminato alla data di insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati prima della dichiarazione del dissesto. Si precisa, ai fini dell'inserimento nella massa attiva, che i residui attivi riscossi e i residui passivi pagati, fino alla concorrenza della cassa, vanno entrambi considerati alla data

di deliberazione del dissesto (28.12.2023) così come disposto dall'art. 6 comma 2, lett. A) del D.P.R. n. 378 del 1993;

- elenco dei residui attivi alla data del 31.12.2022, certi e revisionati dall'Ente;
- elenco dei residui passivi alla data del 31.12.2022;
- attestazione sulla eventuale sussistenza di quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutate, esclusi i mutui della Cassa Depositi e Prestiti; l'elenco analitico ricognitivo dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;
- elenco ricognitivo delle determine di liquidazione non evase alla data di dichiarazione del dissesto finanziario, completo dei relativi allegati
- ricognizione del patrimonio disponibile dell'Ente, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilità specificamente riferite ai singoli beni.

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione

- al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza
- al Sindaco del Comune di Capizzi

Il Segretario/Verbalizzante
ing. Antonio Timpanaro

L'O.S.L.
dott. Alberto Lombardo